



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

CAMILLA DI IASI - Primo Presidente f.f. -

DISCIPLINARE
AVVOCATI

ANTONIO MANNA - Presidente di Sezione -

FRANCO DE STEFANO - Presidente di Sezione -

Ud. 17/11/2020 -
PU

ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

R.G.N. 2718/2020

GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere -

CPH 5420
Rep.

LUCIA ESPOSITO - Rel. Consigliere -

ALBERTO GIUSTI - Consigliere -

LINA RUBINO - Consigliere -

ALDO CARRATO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2718-2020 proposto da:

OA _____, rappresentata e difesa da sé medesima
unitamente agli avvocati ALESSIO MASALA e GIUSEPPE FERRI
PIETRO, presso lo studio del quale in ROMA, VIA CARLO DOSSI 15, è
elettivamente domiciliata;

- **ricorrente** -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI X
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 141/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 05/12/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Carlo Cipriani per delega dell'avvocato Pietro Giuseppe Ferri.

FATTI DI CAUSA

1 - Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 141 del 2019, confermò il provvedimento del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di X che aveva ritenuto l'avv. AO responsabile dei fatti di cui alla contestazione disciplinare (violazione degli artt. 18, 19 e 22 del Codice Deontologico, per essere venuta meno, nei rapporti con la stampa, ai criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste nel rispetto dei doveri di segretezza e riservatezza, nonché per aver posto in essere condotte vietate per l'acquisizione della clientela, infine per non aver mantenuto nei confronti di colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà) e le aveva applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per quattro mesi.

2 - Il Consiglio Nazionale Forense rilevò che dai documenti acquisiti al procedimento, consistenti in articoli di giornale e presenti in rete, risultava pienamente provato che la ricorrente aveva rilasciato interviste relative al contenuto dei processi da lei seguiti come difensore, era comparsa in trasmissioni televisive con sembianze alterate, interpretando ruoli in processi inventati, aveva ingaggiato un'attrice chiedendole di interpretare in televisione la parte di una naufraga della nave C, da lei stessa assistita con successo, aveva proposto giudizi di classe chiaramente infondati, dopo averne magnificato sui giornali il sicuro positivo risultato (casi relativi ai c.d. libretti di risparmio antichi), conseguendone la condanna alle spese di lite per innumerevoli suoi assistiti, e, in relazione agli stessi giudizi, aveva indicato come recapito telefonico ai clienti quello dello studio di altri avvocati, i quali erano stati bersagliati da innumerevoli telefonate dei suoi assistiti, il tutto all'evidente fine di procurarsi nuovi clienti.

3 - Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione dall'avvocato sulla base di quattro motivi.

4 - L'intimato Consiglio dell'ordine territoriale non ha svolto attività difensiva in questa sede.

6 - All'udienza del 17 novembre 2020, la ricorrente ha svolto in sede di discussione le proprie difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 - Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'esercizio del diritto di difesa, nonché al mancato rispetto delle norme sul procedimento penale, in quanto applicabili al disciplinare, osservando che la decisione era fondata su esposti pervenuti il 7 marzo, l'8 marzo e il 12 aprile 2012, mentre ella era stata convocata il 7 marzo, che i fatti di cui all'incolpazione dovevano essere precedenti rispetto alla data di convocazione, che le decisioni non solo non avevano tenuto conto degli esiti dell'istruttoria, in violazione del diritto di difesa, ma avevano fondato la propria decisione su fatti ulteriori e successivi, non provati, emersi dopo la chiusura del dibattimento; rileva che la condanna era fondata su illazioni, posto che non poteva ritenersi con certezza che ella avesse posto in essere il tipo di comportamento contestato per il solo fatto che la trasmissione X , in un servizio di fine novembre 2014 andato in onda dopo la chiusura del dibattimento dinanzi al Consiglio dell'Ordine di X , avesse mostrato una foto apparsa su quotidiano locale di una donna, ipotizzando la somiglianza con l'Avvocato O , con la conseguenza che la pronuncia non solo era viziata per violazione di legge a causa mancato rispetto della procedura ma anche per violazione del principio di legalità.

2 - Con il secondo motivo deduce che, poiché le decisioni erano assunte su fatti non contestati, la decisione era viziata di nullità per eccesso di potere, poiché non era stata raggiunta in modo certo la dimostrazione della commissione dell'illecito.

3 - Con il terzo motivo deduce mancata considerazione di elementi essenziali ai fini della definizione della controversia, rilevando che non erano state prese in considerazione alcune testimonianze, né il contenuto di altre, e che, inoltre, l'affermazione secondo la quale

13

l'avvocato avrebbe ingaggiato una figurante era affermazione falsa perché la figurante era stata ingaggiata dal marito dell'incolpata, avvocato C , di cui era già stata accertata la responsabilità dal Consiglio Nazionale Forense.

4 - Deduce, infine, violazione ed errata applicazione delle norme del codice di deontologia forense, osservando che i fatti posti a fondamento della decisione non potevano essere conosciuti dalla ricorrente e le eventuali imputazioni sarebbero al più punibili con l'avvertimento, trattandosi, tra l'altro, del primo procedimento disciplinare subito dalla ricorrente.

5 - Le prime tre censure sono inammissibili nella parte in cui evidenziano, anche sotto il profilo della mancata contestazione, vizi derivanti dalla violazione di norme del procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio dell'ordine (la cui decisione pure aveva fondato il giudizio di responsabilità, come può rilevarsi in sentenza, sui medesimi elementi valutati dal Consiglio Nazionale Forense), senza tuttavia dimostrare che le doglianze in ordine a quelle violazioni fossero state fatte valere con l'impugnazione della relativa decisione davanti al Consiglio nazionale forense, non potendo per la prima volta essere denunciate tal genere di violazioni con il ricorso alle Sezioni Unite, che ha ad oggetto la pronuncia del Consiglio Nazionale Forense (Cass. n. 28505 del 23/12/2005); le stesse censure sono inammissibili nella parte in cui, anche prospettando l'omesso esame di risultanze probatorie, mirano a una diversa valutazione dei fatti storici rispetto a quella operata dal giudice del merito, anche con riferimento all'attribuzione soggettiva di determinate condotte (Cass. n. 34476 del 27/12/2019).

6 - In relazione all'ultimo motivo si osserva, in aggiunta alle notazioni che precedono, che in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 1609 del 24/01/2020), con conseguente inammissibilità della censura al riguardo.

7 - Il ricorso, pertanto, è inammissibile.

8 - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'intimato Consiglio dell'ordine svolto attività difensiva in questa sede.

13

12 - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 17 novembre 2020

Il Consigliere estensore

Luca E. Spurio

Il Presidente

Ubaldo Pizzi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 2.6.FEB. 2021



Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Sabrina Pacitti

Sabrina Pacitti

Il Funzionario Giudiziario

Sabrina Pacitti